



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____ .
Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno **2013**

n. _____

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **280** del **21/10/2013**

OGGETTO: Liquidazione parziale rata transattiva in favore di legale di fiducia. Compensazione somme.

In data **21/10/2013** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. Giovanni SICURO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTA la legge di stabilità 2013 approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2013 al 30 giugno 2013;

VISTA, altresì, la legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8/04/2013 n. 35, con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Gestione degli enti locali.

VISTO, infine, il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 (pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 204 del 31 agosto 2013 - Serie generale) Art. 8. recante il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 Novembre 2013.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28.07.2011 con la quale l'organo collegiale ha preso atto del "*verbale d'intesa*" predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sottoscritto il 19 aprile 2011 (prot. n. 10865 del 26 aprile 2011) tra il Funzionario Responsabile della 1^a Area a l'avv. Antonio Pancallo.

VISTO l'art. 3 del predetto verbale d'intesa che recita: *in ragione di quanto sopra ed in esecuzione del presente accordo, pertanto, il Comune si obbliga a corrispondere all'avv. Pancallo le seguenti somme:*

- 1) € 74.930,73 entro e non oltre il 30 aprile 2011;
- 2) € 74.930,73 entro e non oltre il 30 ottobre 2011;
- 3) € 74.930,73 entro e non oltre il 30 aprile 2012;
- 4) € 74.930,73 entro e non oltre il 30 ottobre 2012;
- 5) € 74.930,73 entro e non oltre il 30 aprile 2013;
- 6) € 74.930,73 entro e non oltre il 30 ottobre 2013.

CONSIDERATO che, ad oggi, si è proceduto alla liquidazione delle prime quattro rate tenendo conto dell'impegno di spesa effettivamente assunto.

VISTA la nota in data 16 settembre 2013 (acquisita al protocollo comunale il 17 settembre 2013 al n. 21877) con cui l'avv. Pancallo ha posto in evidenza il fatto che tali pagamenti sono stati effettuati senza tener conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 del predetto verbale secondo cui «*sull'importo delle singole rate sarà altresì riconosciuto e liquidato nei modi di legge quello degli oneri previdenziali (contributo per cassa avvocati) e fiscali (iva) nella misura in vigore al momento della liquidazione*» e che, pertanto, l'importo annuale da liquidare avrebbe dovuto essere pari ad €. 188.585,83 [€. 149.861,60 + €. 5.994,46 (c.a.p.) + 32.729,77 (iva)], in luogo di quello (€. 149.861,60) effettivamente impegnato e corrisposto.

RILEVATO che, in conseguenza, l'avv. Pancallo ha rivendicato il diritto a percepire, in relazione alle rate già corrisposte, l'ulteriore somma di €. 77.448,48 chiedendo – in particolare – che parte di tale somma (sino, cioè, alla concorrenza di €. 30.000,00) sia corrisposta mediante compensazione con quanto dallo stesso dovuto al Comune (come da preliminare sottoscritto in data 12 gennaio 2012) quale corrispettivo della concessione della cappella cimiteriale.

DATO ATTO che alla compensazione, in astratto possibile dal momento che trattasi di debiti liquidi ed esigibili, è di ostacolo l'inesistenza di una adeguata previsione nel bilancio annuale di riferimento e che pertanto si è convenuto con l'avv. Pancallo di procedere alla compensazione del debito contratto per la concessione della cappella cimiteriale con quota parte dell'importo (€ 74.930,73) della 5^a rata che avrebbe dovuto essere corrisposto entro lo scorso 30 aprile 2013.

CONSIDERATO che il credito vantato dall'avv. Pancallo in ordine alla 5^a rata non è prescritto ed è certo, liquido ed esigibile e che pertanto esistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1243 c.c. per procedere alla chiesta compensazione.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 70 del 01/10/2013

D E T E R M I N A

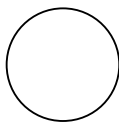
per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

1. disporre la liquidazione della somma di € 30.000,00 in favore dell'avv. Antonio Pancallo, quale acconto sull'importo della 5^a rata (1^a riferita all'anno 2013) dell'accordo transattivo sottoscritto in data 19.04.2011, così come approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 132/2011, con imputazione della somma sempre al cap. 14 Intervento 1010203 del Bilancio 2013, in corso di formazione;
2. disporre la compensazione del debito a tal riguardo contratto da questo Comune con il credito di pari importo vantato nei confronti dell'avv. Antonio Pancallo in virtù del preliminare sottoscritto in data 12 gennaio 2012 quale corrispettivo per la concessione della cappella cimiteriale n. 21 ubicata presso il cimitero comunale (entrando a sinistra all'interno della costruzione cd "Gaudino");
3. precisare, ad ogni buon fine, che in virtù della disposta compensazione non si procede alla corresponsione materiale di alcun importo nei confronti dell'avv. Pancallo al quale va riconosciuta l'estinzione del debito contratto per la concessione della predetta cappella cimiteriale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

f.to Giovanni Sicuro



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì _20/11/13_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Michele Galasso

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, _____

Il Capo Area/resp. proc.

f.to Giovanni Sicuro